

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 367

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVERIO, ANTEZZA, BOCCI, FEDI, GARAVINI, RIGONI,
ROSATO, RUBINATO, VERINI**

Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari nel mondo globalizzato è un requisito sempre più tutelato a livello giuridico e di notevole importanza per il cittadino che ritiene la qualità di un alimento legata innanzitutto alle caratteristiche intrinseche del prodotto.

Nel sistema agroalimentare attuale la qualità è anche conformità a determinate norme tecnologiche, a requisiti contenuti nei disciplinari di produzione; inoltre è legata alle modalità e alle caratteristiche del processo produttivo, alla sicurezza degli alimenti, quindi all'igiene e alla tutela della salute dell'uomo, e a una corretta informazione al consumatore.

È fuori dubbio che oggi il mondo agricolo è chiamato a rispondere anche a

un obiettivo sociale che è quello di garantire la qualità del nostro cibo, preservando la qualità dei suoli, la qualità dell'acqua, la sopravvivenza di specie animali e vegetali selvatiche in pericolo di estinzione e la bellezza dei nostri paesaggi.

Anche la Politica agricola comunitaria si è orientata sempre più verso una qualità dei prodotti agroalimentari legata all'ambiente e al territorio, orientamento che discende dai nuovi programmi volti allo sviluppo rurale. L'Unione europea, promuovendo lo sviluppo rurale, si è orientata, a partire dagli anni novanta, a incoraggiare l'uso di pratiche agricole ecocompatibili, a favorire il riorientamento della produzione verso le zone vocate e a riconoscere il pregio delle produzioni tradizionali.

In un mercato europeo che muove verso la globalizzazione, dove i prodotti agroalimentari devono soddisfare requisiti che siano uguali per tutti i Paesi e devono rispettare gli stessi obblighi normativi, un elemento di differenziazione delle produzioni diventa proprio la qualità, che è senza dubbio legata al territorio di origine.

Per assicurare al consumatore finale l'affidabilità dei prodotti, sia per ciò che concerne l'origine che per quanto riguarda la salubrità e la sicurezza degli stessi, il sistema agroalimentare italiano si affida a un sistema di certificazione delle produzioni (che attraverso un appropriato sistema di rintracciabilità deve essere in grado di garantire affidabilità rispetto ai singoli processi produttivi adottati) e a un sistema di controlli e di vigilanza, che ha il fondamentale e delicato compito, da un lato, di assicurare ai produttori le necessarie garanzie di tutela da forme di sleale concorrenza e, dall'altro lato, di salvaguardare con il necessario rigore la qualità e la sicurezza dei prodotti che finiscono sulle tavole dei consumatori.

Il sistema nazionale dei controlli per la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari è teso a salvaguardare e a tutelare le produzioni nazionali per le quali la qualità e la tracciabilità rappresentano elementi di primaria importanza sia per ben rappresentare il « *Made in Italy* » che per ottenere spazi significativi di mercato.

In Italia operano diversi organi di controllo a tutela e a salvaguardia delle produzioni agroalimentari, sia a livello di amministrazioni centrali dello Stato che a livello locale. In particolare per quel che attiene al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla qualità, i soggetti che esercitano i controlli sono i seguenti: l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; il Corpo forestale dello Stato; il Comando dei carabinieri politiche agricole e alimentari; le capitanerie di porto per le attività di pesca marittima, di acquacoltura e sulle filiere

ad esse connesse; l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Agecontrol spa e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al riguardo è opportuno ricordare le competenze in materia anche del Ministero della salute che, nell'ambito dei controlli ufficiali, svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento e del Ministero dell'economia e delle finanze che svolge soprattutto controlli di natura fiscale ma, attraverso il Corpo della guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, effettua controlli anche in materia agroalimentare.

La presente proposta di legge intende istituire un Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata con l'obiettivo di coordinare, potenziare e armonizzare le azioni a tutela delle produzioni agricole e agroalimentari italiane di qualità certificata anche al fine di offrire al consumatore le più elevate garanzie in merito all'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti stessi (articolo 1).

Il Comitato avrà principalmente il compito di coordinare le strutture esistenti che si occupano della tutela e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed è composto da un consiglio direttivo e da una segreteria tecnica (articolo 2).

La struttura su due livelli del Comitato ne assicura una funzionalità ottimale e risponde all'esigenza di separare la sede deputata a elaborare le linee di indirizzo, rappresentata dal consiglio direttivo, dalla sede « tecnica », rappresentata dalla segreteria, che avrà compiti esecutivi rispetto alle decisioni adottate dal consiglio direttivo. Quindi la segreteria risponde al consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal consiglio medesimo (articoli 2, 3 e 4).

Si prevede che il consiglio direttivo sia composto da personalità, di nomina ministeriale, nell'ambito dei vertici delle amministrazioni pubbliche che già si occupano di tutela e di valorizzazione nonché di lotta all'agopirateria, mentre le fun-

zioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articoli 3 e 4).

Inoltre, all'articolo 4, relativo ai compiti della segreteria tecnica, si prevede anche il coinvolgimento dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche, nonché delle organizzazioni professionali agricole e degli altri organismi associativi rappresentativi dei prodotti agricoli a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG) o relativi a organizzazioni comuni di mercato (OMC), laddove si prevede che la segreteria tecnica li può consultare per le attività di monitoraggio dei casi di frode e di contraffazione.

Infine, con l'articolo 5, si prevede la costituzione di un archivio informatico integrato realizzato con i dati provenienti dalla gestione delle attività del consiglio direttivo e della segreteria tecnica che renda disponibili a vari livelli le necessarie informazioni da utilizzare per la tutela delle denominazioni e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata, per la lotta alle frodi e alla contraffazione agroalimentare e per soddisfare le esigenze di trasparenza nei confronti dei consumatori.

La presente proposta di legge, la cui attuazione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, rappresenta un tassello importante per la tutela e per la valorizzazione del «*Made in Italy*» agricolo e agroalimentare e può determinare importanti e positive ripercussioni nelle filiere e, in definitiva, in tutto il settore primario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di coordinare, potenziare e armonizzare le azioni a tutela delle produzioni agricole e agroalimentari italiane di qualità certificata e, in particolare, delle produzioni con indicazione geografica registrata, anche al fine di offrire al consumatore le più elevate garanzie in merito all'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti stessi.

ART. 2.

(Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da un consiglio direttivo e da una segreteria tecnica. La segreteria tecnica risponde al consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal consiglio medesimo.

3. Il Comitato ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nello svolgere le sue attività, il Comitato si ispira ai principi della semplificazione amministrativa e della specializzazione delle procedure operative.

4. Il consiglio direttivo è composto da dieci membri, di cui tre nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, due dal Ministro dell'economia

e delle finanze, due dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro della salute, scelti tra i vertici delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di tutela e di valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata, di lotta alla contraffazione e agli illeciti nel settore e di tutela dei consumatori.

5. Il consiglio direttivo è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quando ne fa richiesta la metà più uno dei suoi componenti e si riunisce di diritto tre volte l'anno.

ART. 3.

(Compiti del consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo coordina e adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) formula, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma obiettivo nel quale sono indicati i progetti di azioni per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) promuove progetti e iniziative volti a migliorare l'efficacia delle azioni di tutela nazionale e internazionale delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità certificata. In particolare, promuove azioni in materia di indagini amministrative, di controllo e di lotta contro gli illeciti nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli agroalimentari di qualità certificata mediante il coordinamento delle attività svolte dalle strutture preposte;

c) promuove azioni di tutela, anche legale, delle denominazioni registrate nell'ambito di altri Paesi membri dell'Unione europea;

d) svolge approfondimenti e valutazioni finalizzati a coordinare la posizione nazionale nelle sedi internazionali in materia di tutela delle denominazioni registrate;

e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e la trasmette alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 il consiglio direttivo si avvale del supporto della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Segreteria tecnica).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la segreteria tecnica del Comitato, di seguito denominata « segreteria ».

2. La segreteria è coordinata dal capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composta da membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento di cui al periodo precedente.

3. Ai lavori della segreteria possono partecipare, oltre a rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, anche rappresentanti dei consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle loro organizzazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. La segreteria può avvalersi, per specifici temi e approfondimenti, della collaborazione di esperti di settore senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. La segreteria ha compiti esecutivi alle dipendenze del consiglio direttivo del Comitato e svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) monitoraggio dei casi di frode e di contraffazione nel settore agricolo e agroalimentare a livello nazionale, di Unione europea e di Paesi non appartenenti alla medesima Unione, anche mediante la richiesta di informazioni e di documentazione all'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e agli altri organismi associativi rappresentativi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificate come biologiche ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM);

b) definizione di linee guida per le azioni di tutela delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità certificata da sottoporre al consiglio direttivo;

c) attivazione di programmi pilota per nuovi sistemi di sicurezza, anche mediante l'uso della più moderna tecnologia informatica, in grado di incrementare l'azione di contrasto ai fenomeni di frode e di contraffazione nel settore agricolo e agroalimentare;

d) definizione di strumenti per migliorare la capacità di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori in merito alle caratteristiche qualitative di produzione e di provenienza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata.

ART. 5.

(Archivio informatico per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, d'intesa con la segreteria, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la realizzazione, all'interno del Sistema informatico agricolo nazionale, di un archivio informatico integrato, realizzato con i dati provenienti dalla gestione delle attività di cui agli articoli 3 e 4, e al quale sono connesse le eventuali banche dati informatiche gestite dai Ministeri interessati o dagli stessi enti vigilati ovvero da organismi pubblici e privati e contenenti informazioni sui prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'articolo 1, utilizzabili ai fini della tutela delle denominazioni e dei prodotti di qualità certificata e della lotta alle frodi e alla contraffazione.

2. L'archivio informatico di cui al comma 1 è finalizzato, altresì, a soddisfare le esigenze di trasparenza nei confronti dei consumatori in merito alle questioni attinenti la tutela delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità certificata e la lotta alle frodi e alla contraffazione nel medesimo settore.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

